



TERRE DI CASTELLI (256030)
 PROT. 1496-2012/C
 TIPO : CONVENZIONE
 STIPULA : 22/12/2011

CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI

TERRE DI CASTELLI DELLO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE

L'anno 2011 (duemilaundici), il giorno 22 (ventidue) del mese di dicembre in Vignola nella sede dell'Unione dei Comuni Terre di Castelli con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

il **COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE** (Mo) in persona del Vice Sindaco Massimiliano Meschieri domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelnuovo Rangone, (codice fiscale 00292410362) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 57 del 28.11.2011

Il **COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA** in persona del Sindaco Giorgio Montanari domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelvetro di Modena, (codice fiscale 00285350369) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 24.11.2011;

Il **COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO** in persona del Sindaco Germano Caroli domiciliato per la sua carica presso il Comune di Savignano sul Panaro, (codice fiscale 00242970366) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 23.11.2011;


Il **COMUNE DI SPILAMBERTO** in persona del Vice Sindaco Daniela Barozzi domiciliata per la sua carica presso il Comune di Spilamberto, (codice fiscale 00185420361) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 89 del 28.11.2011;

Il **COMUNE DI VIGNOLA** in persona del Sindaco Daria Denti domiciliata per la sua carica presso il Comune di Vignola, (codice fiscale 00179790365) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 29.11.2011;

E

L'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI in persona del Presidente Francesco Lamandini domiciliato per la sua carica presso l'Unione Terre di Castelli, (codice fiscale 02754930366) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 54 del 30.11.2011.

Man/ Medw



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Con l'assistenza e l'opera del Segretario generale dell'Unione dei Comuni Terre di Castelli;

PREMESSO

che i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola con atti approvati dai rispettivi consigli comunali, si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata "Terre di Castelli";

che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;

che detti atti consiliari sono stati controllati senza rilievi dal CO.RE.CO. di Bologna;

che lo Statuto è entrato in vigore il 13/08/2001 e modificato con atto consiliare n. 55 del 21.10.2010;




che l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione in data 20/07/2001;

che si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo statuto;

che l'art. 23 primo comma, del D.Lgs. 112/98 ha attribuito ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, ed ha individuato un referente unico per i procedimenti di autorizzazione relativi;

che gli artt. 24 e 25 del medesimo Decreto, attribuiscono ai Comuni la facoltà di esercitare le funzioni di cui all'art.23, in forma associata e tramite una Unica Struttura, presso la quale istituire lo Sportello Unico per le Imprese;

che il Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, recante il Regolamento con le norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione degli impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n.59 ed in particolare l'art.3 rubricato "Sportello unico", nonché le seguenti normative, Circolare 8/7/99 Bassanini "Criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 112/98.", D.Lgs. 114/98 in materia commerciale, L.R. 3/99 e L.R. 14/99, hanno poi completato il quadro di riferimento della normativa statale;



che la normativa introdotta, se da una parte comporta un indubbio alleggerimento degli adempimenti amministrativi per gli imprenditori interessati, per inverso comporta per le Amministrazioni comunali un processo di ristrutturazione in funzione di una struttura sulla quale influiranno più interlocutori, che normalmente hanno operato fino ad oggi, per procedimenti e relative responsabilità separati;

che tale processo di riorganizzazione delle infrastrutture comunali richiederanno necessariamente stanziamenti finanziari per gli indispensabili investimenti in organico e nei supporti informatici relativamente alla Struttura, logistici relativamente alla visibilità ed accesso allo Sportello;

che con le surrichiamate deliberazioni dei rispettivi consigli comunali i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano s.P., Spilamberto e Vignola hanno approvato il trasferimento all'Unione delle funzioni inerenti la realizzazione e gestione dello Sportello Unico per le Imprese;

che, pur nella diversità delle formule gestionali attualmente adottate dai singoli Comuni dell'Unione "Terre di Castelli" per l'organizzazione e l'erogazione dei sopra citati servizi alle Imprese, vi è la volontà, tenuto conto delle singole esperienze maturate e delle specificità territoriali, di attuare una graduale uniformità gestionale;

TUTTO CIO' PREMESSO



Tra i sottoscritti comparenti sig. nella loro qualità di Sindaci pro-tempore, Vice Sindaco pro-tempore e Presidente pro-tempore dell'Unione Comuni "Terre di Castelli" si stipula i seguenti patti e condizioni che si riportano:

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

La presente Convenzione disciplina sul territorio dell'Unione dei Comuni "Terre di Castelli" il trasferimento delle funzioni relative allo Sportello Unico per le Imprese , come regolamentato dal D.P.R. 447/98.



I Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, trasferiscono pertanto all'Unione Comuni "Terre di Castelli", che a mezzo del legale rappresentante accetta, le funzioni relative alla gestione del Servizio Unico Associato dello Sportello Unico per le Imprese.

Art. 3 – Finalità

La gestione unitaria è finalizzata a garantire:

la disponibilità sul territorio dell'Unione di un servizio con compiti specifici di pianificazione, organizzazione e gestione delle attività produttive ed economiche presenti ed insediabili sul territorio dell'Unione;

l'uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dell'Unione, da realizzarsi altresì tramite una progressiva e coordinata armonizzazione di procedimenti, regolamenti e normative comunali;

l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la rispondenza al pubblico interesse dei servizi erogati;



Viene pertanto costituito uno Sportello Unico per le Imprese dell'Unione per l'esercizio delle funzioni relative alla pianificazione, organizzazione e gestione delle attività produttive, con sede operativa temporaneamente stabilita nell'ufficio Sportello Unico delle Imprese dell'Unione, limitatamente alle funzioni di back office, e con sedi operative presso i singoli Comuni dell'Unione per le funzioni di front office.

Art. 4 – Funzioni trasferite e ambiti di intervento

L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti e le attività relativi ai servizi di back office dello Sportello Unico, compreso la individuazione e nomina di un Responsabile Unico dei Procedimenti.

Rientrano, pertanto, nell'ambito di applicazione della presente convenzione:

- la programmazione, l'organizzazione e il coordinamento amministrativo dei servizi di back office dello Sportello Unico, quale strumento sinergico mediante il quale i Comuni costituiti in unione assicurano l'unicità di conduzione, la semplificazione di tutte le procedure connesse ai citati servizi nonché il conseguimento di economie di scala sulle relative spese, con particolare attenzione:



alla standardizzazione della modulistica e delle procedure, nonché armonizzazione dei regolamenti e normative, anche di non diretta correlazione alle attività dello Sportello;

alla costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza e al miglioramento dell'attività di programmazione;

alla pianificazione e programmazione di politiche di marketing territoriale per le imprese produttive;

l'organizzazione unitaria dello Sportello Unico, improntata a principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

l'attività gestionale dei servizi erogati alle Imprese oggetto della presente convenzione, così come attualmente strutturati, in un'ottica di armonizzazione delle differenti realtà territoriali;

- lo studio di fattibilità in ordine all'adozione graduale di un unico modello gestionale articolato nelle seguenti fasi:

costituzione di un gruppo di lavoro;

disamina delle differenti formule gestionali presenti nei singoli Comuni dell'Unione;

analisi delle specificità territoriali;

focalizzazione degli obiettivi strategici;


individuazione del "modello tipo" nonché delle risorse strumentali, umane e finanziarie necessarie alla relativa attuazione.

Art. 5 - Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione; ha durata pari a quella dell'Unione Comuni "Terre di Castelli".

Art. 6 - Ambito territoriale

L'ambito territoriale della gestione unitaria dello Sportello Unico per le Imprese è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione.



Art. 7 - Fome di consultazione

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti le funzioni relative alla gestione dello Sportello Unico per le Imprese è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla seduta della Giunta possono essere invitati a partecipare, con specifiche competenze tecnica e amministrativa, dipendenti o consulenti dell'Unione.

L'Unione si impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione e relativi agli interventi.


In sede di conto consuntivo il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta dell'Unione di concerto con il Direttore dell'Unione.

Art. 8 - Dotazione organica

La dotazione organica necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni relative al Servizio di Sportello Unico per le Imprese verrà definita dalla Giunta dell'Unione, con provvedimenti di natura regolamentare ed atti di organizzazione, previa le necessarie procedure di concertazione o contrattazione con le Organizzazioni Sindacali così come previsto dai vigenti C.C.N.L., tale dotazione sarà costituita attraverso le forme previste dal Titolo 2°, Capo 3°, Sezione 2^ del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, e con le modalità previste dal Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed il conseguente riassetto organizzativo adottati dal Comune di Vignola con le deliberazioni di Giunta n. 29 e n. 30 dell'08.03.2001, così come recepite dal Consiglio dell'Unione con proprio atto n. 6 del 29.12.2001.

Art. 9 - Ripartizione delle spese e delle entrate

Tutte le spese correlate alla gestione delle funzioni attribuite con la presente convenzione non coperte con entrate proprie o trasferimenti da altri enti, sono sostenute dall'Unione con fondi trasferiti dai comuni che hanno sottoscritto la presente convenzione. Tali spese sono ripartite tra i comuni con criteri



di ripartizione specifici che tengano conto il più possibile dell'entità dei servizi resi ai territori dei singoli comuni. Tali criteri di vengono analiticamente individuati in sede di programmazione annuale e pluriennale e di approvazione dei documenti di bilancio.

Art. 10 - Investimenti

L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto nel piano degli investimenti e dall'eventuale programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale.

Ogni investimento, attribuibile direttamente al territorio di uno dei Comuni sarà finanziato, oltre che con eventuali trasferimenti del Comune interessato o di altri enti pubblici o soggetti terzi, con risorse finanziarie, le cui quote interessi e quote capitale saranno imputate al Comune interessato dall'investimento.

Laddove invece l'investimento riguardi più Comuni, le quote interessi e capitale che risultano dai finanziamenti riguardanti investimenti di cui non è attribuibile una destinazione territoriale coincidente con uno dei comuni conferenti, sono imputate a tutti i comuni o a parte di essi a cui l'investimento è destinato, secondo un riparto definito preventivamente fra i comuni interessati ed esplicitamente indicato negli atti dell'Unione che assumono l'investimento. Tali atti, preventivamente programmati e deliberati da ciascun Comune interessato dovranno contemporaneamente disciplinare i tempi e le modalità dell'eventuale recesso e i conseguenti rapporti patrimoniali.

In ogni caso la titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa.

Art. 11 – Recesso - Revoca del Servizio - Scioglimento dell'Unione.

Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 4, commi 3 segg. dello Statuto, ha effetto dall'esercizio finanziario successivo.

Il recesso di un Comune dall'Unione non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione e, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni.

In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.


In caso di dismissione o revoca della gestione del Servizio da parte dell'Unione o di scioglimento dell'Unione stessa, si applicano le procedure previste all'art. 3, comma 2 dello Statuto.

In caso di scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale comandato e/o trasferito è riassegnato al Comune di provenienza mantenendo i diritti garantiti dall'art. 31 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001. Per il personale assunto direttamente dall'Unione sarà applicato l'art. 25 del CCNL dopo avere, comunque, verificato la disponibilità dei Comuni aderenti all'Unione di una collocazione nella propria pianta organica.

Nei casi di recesso, revoca o scioglimento, il singolo comune acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente al territorio del comune stesso. In questo caso verranno trasferiti anche gli eventuali oneri finanziari, sia la parte interessi che la parte capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni retrocessi.

Nel caso di recesso o di revoca, la titolarità dei beni mobili ed immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo. In tali situazioni saranno applicate le modalità di recesso e i conseguenti rapporti patrimoniali disciplinati al momento dell'attivazione dell'investimento.

Nel caso invece di scioglimento dell'Unione le modalità di retrocessione di questi beni e dei relativi oneri connessi dovranno essere definite nell'atto di scioglimento.



Art. 12 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;

un altro dalla Giunta dell'Unione;

il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art. 13 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.

Art. 14 – Registrazione

Il presente atto composto da n. 10 pagine sarà annotato nell'apposito registro delle convenzioni conservato presso il Servizio Segreteria generale dell'Unione.

Letto, approvato e sottoscritto.


Per il Comune di Castelnuovo Rangone

(Massimiliano Meschieri)



Per il Comune di Castelvetro di Modena

(Giorgio Montanari)





Per il Comune di Savignano sul Panaro

(Germano Caroli) _____

Per il Comune di Spilamberto

(Daniela Barozzi) _____

Per il Comune di Vignola

(Daria Denti) _____

Per l'Unione di Comuni Terre di Castelli

(Francesco Lamandini) _____

Il Segretario generale dell'Unione di Comuni Terre di Castelli

(dott. Carmelo Stracuzzi) _____

